



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA - 49/2024

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dott. Guido Petrigni

Consigliere relatore

dott. Andrea Liberati

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23499** del registro di segreteria, relativo al

conto giudiziale n. 57027, reso per l'esercizio finanziario 2022 da **Aldo**

Pasqualini, in qualità di "consegnatario dei beni mobili" del Comune

di Massignano;

nei confronti di:

- **Aldo Pasqualini**, costituito con memoria;

- **Comune di Massignano**, non costituito.

Uditi nella pubblica udienza del 16 aprile 2024, con l'assistenza del

segretario, dott. Matteo Quattrini, il consigliere relatore dott. Guido

Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta

Pretara; non comparso l'agente contabile.

FATTO

1. Il presente giudizio concerne il conto in epigrafe indicato,

limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità,

a seguito della disamina della documentazione depositata dall'agente

contabile Aldo Pasqualini.

Con la relazione d'irregolarità n. 899/2023 il magistrato istruttore, rilevata l'insussistenza di elementi sufficienti per una proposta di dichiarazione di regolarità del conto e di discarico del contabile, ha deferito all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 57027, reso dal Pasqualini, in qualità di consegnatario dei beni mobili del Comune di Massignano.

Il magistrato istruttore ha evidenziato che l'agente contabile ha trasmesso il conto all'Amministrazione il 31 dicembre 2022, e, dunque, entro il termine previsto dall'art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, ma l'Ente lo ha depositato presso questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti in data 10 agosto 2023 (e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 233, comma 1, del D.lgs. 267/2000).

Sottolinea, altresì, il magistrato istruttore che in sede di deposito, pur essendo il conto provvisto del visto di regolarità, ex art. 140 c.g.c., apposto dall'allora responsabile del Servizio Finanziario dott. Mattia Tomassini, lo stesso, però, risulta privo della relazione dell'Organo di controllo interno, prevista dall'art. 139, comma 2, del codice di giustizia contabile, e che questa andrà presentata nel corso del giudizio, qualora il conto fosse dichiarato ammissibile.

2. Delineato il quadro normativo di riferimento sull'obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari per "debito di custodia", il magistrato istruttore ha precisato che, per quanto concerne espressamente gli Enti locali, l'art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per *"il tesoriere ed ogni altro agente contabile che*

abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti”.

La chiara formulazione letterale fa riferimento, da un lato, alla “gestione” (non solo alla “custodia” o alla “consegna”) e, dall’altro lato, ai “beni” degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.

Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari per debito di custodia sono tenuti a rendere il conto giudiziale della loro gestione (Corte dei conti, Sez. Abruzzo, sent. n. 89/2015, Sez. Piemonte, sent. n. 278/2021, Sez. Veneto, sent. n. 37/2014).

Inoltre, la giurisprudenza ha affermato che “non sussiste per i beni immobili degli Enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (Sez. Friuli, sent. n. 17/2014, Sez. Piemonte, sent. n. 86/2016).

3. Esaminato il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24, di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.

Tale conto, tuttavia, non può essere qualificato tecnicamente, ad avviso del magistrato istruttore, come conto giudiziale, atteso che la gestione ricompresa nel conto in esame non riguarda, all'evidenza, beni mobili o materie, per i quali l'agente contabile abbia un “debito di custodia”,

bensi tutti i beni o, meglio, tutte le voci che costituiscono le immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente.

Infatti, il conto ricomprende:

- automezzi e motomezzi, attrezzature e sistemi informatici, macchine, attrezzature e impianti, arredamenti relativi verosimilmente a beni immobili in uso presso il Comune di Massignano.

Nel conto sono indicati n. 66 beni e per ciascuno di essi viene fornita una breve descrizione e vengono indicati gli estremi dell'inventario (categoria e numero), la consistenza iniziale (in quantità e valore) e la consistenza finale (in quantità e valore).

Il conto presenta una consistenza iniziale di € 107.611,42, il carico di n. 6 beni acquistati nel corso del 2022 (beni indicati ai nn. da 60 a 66), per un valore complessivo di € 43.932,36, lo scarico dei beni (per alcuni beni viene indicato il valore dell'ammortamento, per altri non viene indicato, in quanto probabilmente già ammortizzati all'1/1/2022) per € 23.106,76 ed una consistenza finale di € 128.437,02 (€ 107.611,42 + 43.932,36- 23.106,76).

Ad avviso del magistrato istruttore, dunque, l'atto depositato dall'agente contabile come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come conto giudiziale (Corte dei conti, Sez. Piemonte, sent. n. 75/2018, Sez. Liguria, sent. n. 38/2018), essendo privo dei requisiti minimi essenziali per individuare con esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso custoditi.

4. In data 22/3/2024 il Pasqualini ha depositato una memoria, con la quale ha preso posizione sia sui rilievi formali, sia su quelli sostanziali.

In primis, con riguardo al profilo formale del conto, laddove viene rilevato il tardivo deposito dello stesso, il Pasqualini ha riferito che il Comune di Massignano aveva approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 con deliberazione consiliare n. 19 del 28/6/2023; dato che il conto giudiziale è stato trasmesso alla Corte dei conti il 10/8/2023, il termine previsto dall'art. 233 del T.U.E.L. è stato rispettato.

Sempre con riguardo agli aspetti formali, il Pasqualini, con riferimento alla mancata allegazione, in sede di trasmissione, della relazione dell'organo di controllo interno, prevista dall'art. 139, comma 2, del c.g.c., ha evocato la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2/2018, secondo cui: "La Corte si riferisce all'organo di controllo interno quale Collegio dei revisori o Revisore unico e ritiene che la previsione dell'art. 139 del c.g.c. riconduce la relazione degli organi di controllo interno alla normale attività svolta dall'organo di revisione economico-finanziaria; da ciò deriva che il responsabile del procedimento, in occasione della trasmissione del conto degli agenti contabili e del tesoriere, può allegare i verbali delle verifiche trimestrali di cassa redatti dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000".

Orbene, tali verbali sono stati trasmessi in data 10/8/2023, unitamente alla documentazione afferente al conto del tesoriere.

Con riguardo ai rilievi sostanziali, pur condividendo quelli formulati dal magistrato istruttore circa la non qualificabilità "tout court" del documento in esame quale conto giudiziale, in quanto contenente una

mera elencazione dei beni dati in consegna all'agente contabile, per i quali non si configura, tuttavia, alcun debito di custodia, il Pasqualini ha fatto presente che l'atto era stato redatto soltanto nell'ottica di adempiere ai doveri che la legge impone all'agente contabile.

Conclusivamente, il Pasqualini ha chiesto che la Corte emetta pronunzia di "archiviazione del conto" e lo mandi assolto da ogni addebito.

5. All'udienza del 16 aprile 2024, il P.M. ha concluso per la dichiarazione d'improcedibilità del conto, rimettendosi, comunque, alle valutazioni del Collegio.

La causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

Il giudizio di conto in esame è improcedibile, perché il conto è stato reso da un "consegnatario per debito di vigilanza", qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, "non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto".

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, si può qualificare consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili che ha ricevuto in consegna (art. 1).

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di "custodia" comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un

magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, mentre il debito di "vigilanza" connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l'acquisizione, la conservazione e la somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.

Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare "funzionamento" dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di "funzionamento" ma a quella di continuativo "rifornimento", sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.

I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto

giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria, sent. n. 39/2020, Sez. Liguria, sent. n. 133/2016).

In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con “debito di custodia” si caratterizza, pertanto, con riferimento a gestioni tipicamente di “magazzino”, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna.

Ciò premesso, nel caso in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) fossero in uso agli Uffici e non già custoditi in un deposito.

Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.

Alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, gravasse, al limite, sul consegnatario Aldo Pasqualini un mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia”, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Per quanto esposto, il conto in oggetto dev’essere dichiarato improcedibile.

* * * * *

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,
definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del giudizio
di conto in questione, riguardante Pasqualini Aldo.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 26.04.2024
x Il Preposto
Dott.ssa Tiziana Camaioni
Il funzionario amministrativo
Dott. Matteo Quattrini
(f.to digitalmente)